



220/2025

sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 21 ottobre 2024,
con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bru-
no, l'Avv. Fabiana Antonini per il ricorrente,
l'Avv. Gianna Fiore per l'Inps;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 79403
del registro di Segreteria proposto dal sig.
XX, rappresentato e difeso dall'Avv. Fa-
biana Antonini;

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,
con sede legale in Roma, via Ciriaco De Gallo, 24,
c.f. 80078750587, in persona del legale rappresen-

tante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di dichiarare nulla/illegittima la comunicazione/provvedimento INPS del 13/10/2020 e, quindi, di riconoscergli il diritto all'integrazione al minimo della pensione in misura intera ex legge 638/83 (pari ad euro 515,58 mensili da aggiungere alla sua pensione), a far data dalla domanda amministrativa del 27/05/2019 (con la corresponsione dei relativi arretrati a partire da tale ultima data). Chiede, in via subordinata, di riconoscergli il diritto all'integrazione al minimo, in misura ridotta ex legge 638/83, e pari ad euro 186,05 mensili (per 13 mensilità), da aggiungere alla sua pensione), sempre a far data dalla domanda amministrativa con corresponsione dei relativi arretrati. Chiede, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale (morale, esistenziale e biologico), da valutarsi in via equitativa, con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'Avv. Fabiana Antonini che si dichiara antista-

taria.

In particolare e con riferimento al secondo punto di domanda, Parte attrice ha rappresentato che:

- il trattamento minimo per l'anno 2019 è fissato in 513,01 euro, per il 2020 in euro 515,58. Se il soggetto non è coniugato, ovvero coniugato con persona legalmente ed effettivamente separata, il limite di reddito definito in via previsionale per il 2019 per il diritto alla totale integrazione è pari a 6.702,54 euro; mentre l'integrazione parziale può essere concessa oltre la predetta cifra e sino a 13.405,08 euro (cioè due volte il trattamento minimo dell'anno in questione);
- nel caso di specie, il Sig. XX è legalmente separato e la sua pensione mensile è di euro 1.480,39, da cui andrebbero detratti euro 171,82 per cessione del quinto ed è dunque così composta, euro 520,29 per indennità di accompagnamento (IRPEF esente); 286,81 euro per pensione di inabilità (IRPEF esente); euro 845,11 per pensione Cipdel, Ex INPDAP. Dunque, detratti gli importi relativi alla cessione del quinto, all'indennità di accompagnamento ed alla pensione di inabili-

tà, l'importo che rimane, su cui effettuare il calcolo richiesto dalla legge n. 638/83 sarebbe quello relativo alla pensione Cipdel EX INPDAP di euro 845,11, e dunque $845,11 \times 13 = 10.986,43$. Quest'ultimo è l'importo reddituale complessivo annuo, percepito dal Sig. XX; la legge in questione ai fini dell'integrazione al minimo in misura ridotta, per l'anno 2020, prevede un limite reddituale di euro 13.405,08, mentre per quella in misura intera di 6.702,54 euro. Dunque, se si considera l'integrazione in misura ridotta, il Sig. XX ha diritto ad un'integrazione di euro 186,05 sulla sua pensione mensile ($13.405 - 10.986,43 = 2.418,65$ frazionato per 13 mensilità = 186,05). Bisogna però a questo punto evidenziare che, la pensione Cipdel EX INPDAP di euro 845,11 percepita dal Sig. Conti, non concorre a formare il reddito complessivo ex art. 6 legge 638/83 (rientrando tra i redditi esclusi dal computo), dunque l'importo da trattare, eliminata anche quest'ultima pensione dal calcolo, è pari a zero;

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria

con la quale ha dedotto l'infondatezza della domanda. Ha rappresentato che il Sig. XX:

- è titolare di pensione pubblica CPDEL diretta di inabilità certificato n. 09559685 iscr.n.70327471 dal 13/02/2018, nonché di pensione di invalidità civile certificato n. 07209034 erogata dall'INPS Sede di Ostia;
- in data 27/05/2019 ha presentato domanda di ricostituzione reddituale per quattordicesima mensilità e integrazione al minimo ai sensi della L. n. 638/83 sulla pensione CPDEL iscr. n. 70327471.

In merito alle richieste formulate, l'Inps ha evidenziato che;

- la richiesta di quattordicesima mensilità è stata respinta in quanto scartata direttamente dal sistema informatico in considerazione del fatto che il ricorrente essendo nato il 3/06/1966 non ha il requisito anagrafico dei sessantaquattro anni previsto dalla legge per l'attribuzione del beneficio in questione. Non ricorrerebbe neanche il requisito economico in quanto il complessivo pensionistico annuo costituito dalla somma tra la pensione di invalidità dei dipendenti de-

gli Enti Locali e l'invalidità civile supera i limiti previsti dalla legge per la concessione del beneficio (art.5, commi da 1 a 4 del DL 2 luglio 2007 n. 81 convertito con modificazioni nella legge 3 Agosto 2007 n. 127, adeguabili annualmente);

- per quanto riguarda l'integrazione della pensione al Minimo INPS il beneficio è attualmente disciplinato dall'art.6 del d.l. 12 settembre 1983, n.463, con effetto dal 1° gennaio 1995 l'integrazione al minimo compete alle persone non coniugate, ovvero coniugate ma legalmente ed effettivamente separate (come nella fattispecie) che posseggano redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo non superiore a due volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Rilevante ai fini del diritto all'integrazione è il reddito assoggettabile all'IRPEF, complessivamente conseguito dal pensionato nello stesso anno solare per il quale deve essere attribuita l'integrazione, assunto al lordo degli oneri

deducibili e delle detrazioni d'imposta;

- nel caso in esame, anche se l'interessato possiede solo redditi neutri ai fini della rilevazione del diritto all'integrazione e cioè la pensione di invalidità CPDEL e la pensione di invalidità civile e la casa di abitazione, il beneficio richiesto non compete in quanto l'importo mensile della pensione CPDEL è stato sempre ed è attualmente superiore al minimo INPS;
- l'interpretazione fornita sarebbe conforme alla ratio legis che consiste nella volontà di integrare le pensioni molto basse sino all'importo che viene considerato "il minimo vitale";
- in ordine alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, che l'INPS ha agito legittimamente nel rispetto della normativa vigente.

3.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1.Non meritevole di accoglimento il motivo di ricorso volto a vedersi riconoscere la quattordicesi-

ma, in ragione della mancanza dei requisiti (anagrafico e reddituale) dalla norma previsti, come evidenziato dall'istituto previdenziale resistente e nella parte in fatto riportato.

2. Per quanto riguarda l'integrazione della pensione al Minimo INPS, giova richiamare la disciplina normativa posta dall' art.6 del d.l. 12 settembre 1983, n.463 convertito con modificazioni nella l. n.638/1983 -ed applicabile con effetto dal 1° gennaio 1995 alle pensioni liquidate ai dipendenti pubblici in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 13, della l. 8 agosto 1995 n.335- secondo cui " . *L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni... non spetta ai soggetti che posseggano:*

a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno; ...

1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze ar-

retrate sottoposte a tassazione separata.

2. Qualora il reddito, come determinato ai commi precedenti, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso...

3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trat-

tamento minimo spetta su quest'ultima pensione."

Ciò posto in diritto, in fatto si rileva che i redditi percepiti dal ricorrente superano i limiti normativamente previsti, sicchè in condivisione delle argomentazioni offerte dal resistente INPS, il punto di domanda volto al riconoscimento dell'integrazione al minimo va rigettato.

3. Con riguardo al punto di domanda posto in via subordinata e concernente la parziale integrazione al minimo alcune precisazioni vanno fatte in ordine ai redditi rilevanti ai fini del superamento del limite reddituale posto per il riconoscimento del beneficio.

Preliminarmente va evidenziato che per redditi assoggettabili ad IRPEF devono intendersi i redditi al lordo di qualsiasi deduzione o detrazione e al netto dei soli contributi previdenziali ed assistenziali. Parte attrice però nel conteggio offerto con l'atto introduttivo ai fini del calcolo circa la spettanza dell'integrazione, non ha considerato la cessione del quinto e l'importo relativo alle imposte, pervenendo ad importi non corretti.

Dai Cud prodotti agli atti di causa dal ricorrente si evince, tuttavia, che l'importo del reddito pensionistico da considerare ai fini dell'integrazione

-pur incrementato dalle somme erroneamente non considerate- appare non superare il limite previsto per il riconoscimento parziale del minimo.

Il punto di domanda è, pertanto, meritevole di accoglimento e, per l'effetto, l'Ente previdenziale dovrà procedere al conteggio liquidando i maggiori ratei e relativi interessi.

4. Va, infine, dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento al punto di domanda di risarcimento di danni non patrimoniali, rientrando tale aspetto nella giurisdizione del Giudice ordinario, innanzi al quale il ricorso parte in qua potrà essere riassunto nei termini di legge.

5. Le spese di lite in favore del difensore antistatario del ricorrente -parzialmente compensate- sono liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese di giudizio in relazione alla gratuità della causa previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento al punto di domanda di risarcimento di danni non patrimoniali, in favore del Giudice ordinario,

innanzi al quale il ricorso parte in de qua potrà essere riassunto nei termini di legge.

Accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

Liquida le spese di lite -parzialmente compensate- in favore del difensore antistatario del ricorrente in euro 1.000,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.04.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
28.04.2025 11:33:28
GMT+02:00